

STATUTO

Aggiornato con le modifiche approvate
dal Consiglio di Gestione del 6 agosto 2015



Statuto

Aggiornato con le modifiche approvate
dal Consiglio di Gestione del 6 agosto 2015



BANCA POPOLARE DI MILANO

Società Cooperativa a r.l. fondata nel 1865
Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 30.06.2015: Euro 3.365.439.319,02
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150
Iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. A109641
Sede Sociale e Direzione Generale:
Milano – Piazza F. Meda, 4
www.gruppobpm.it

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche
e Capogruppo del Gruppo Bancario
Bipiemme – Banca Popolare di Milano
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Statuto approvato con decreto reale del 23 dicembre 1865 n. 1710:

successivamente modificato con le deliberazioni assembleari

29 gennaio e 24 dicembre 1871, 3 febbraio 1878, 18 febbraio 1883, approvate con i decreti reali 26 febbraio 1871 n. 19, 10 marzo 1872 n. 230 e 7 aprile 1878, n. 1860, nonché con le deliberazioni sociali 13 aprile 1902, 23 febbraio 1908, 26 febbraio 1911, 29 febbraio 1920, 7 marzo 1920, con il provvedimento presidenziale 2 aprile 1920 a rogito Carnevali e con le deliberazioni sociali 19 giugno 1924, 20 maggio 1928, 3 febbraio 1929, 15 febbraio 1931, 11 febbraio 1934, 17 febbraio 1935, 9 febbraio 1936, 3 marzo 1946, 14 marzo 1959, 4 luglio 1959, 12 marzo 1960, 24 marzo 1962, 13 marzo 1965, 4 aprile 1970, 15 aprile 1978, 12 aprile 1986, 3 novembre 1988, 28 aprile 1990, 24 aprile 1993, 29 aprile 1995, 4 dicembre 1996, 10 settembre 1997, 25 aprile 1998, 23 novembre 1998, 24 aprile 1999, 14 febbraio 2000, 21 aprile 2001, 19 dicembre 2002, 24 aprile 2004, 23 aprile 2005, 15 febbraio 2007, 21 aprile 2007, 13 dicembre 2008, 25 aprile 2009, 30 aprile 2011, 25 giugno 2011, 22 ottobre 2011, 22 giugno 2013 e 21 dicembre 2013

e con le deliberazioni consiliari

26 giugno 2007, 23 ottobre 2007, 7 aprile 2009 (e connesso atto modificativo del 30 luglio 2009), 26 maggio 2009, 25 agosto 2011, 27 ottobre 2011, 23 dicembre 2011 e 6 agosto 2015

di cui fu autorizzata la trascrizione e pubblicazione con i decreti del Tribunale di Milano

28 aprile 1902 n. 348, 11 marzo 1908 n. 385, 20 marzo 1911 n. 462, 8 aprile 1920 n. 794, 10 luglio 1924 n. 2374, 30 agosto 1924 n. 2959, 27 giugno 1928 n. 3102, 26 febbraio 1929 n. 872, 6 marzo 1931 n. 954, 8 marzo 1934 n. 1242, 11 marzo 1935 n. 739, 6 marzo 1936 n. 887, 10 aprile 1946 n. 1448, 11 aprile 1959 n. 1887, 29 luglio 1959 n. 4593, 12 maggio 1960 n. 2345, 15 maggio 1962 n. 3062, 31 dicembre 1965 n. 1522, 11 maggio 1970 n. 2837, 12 luglio 1978 n. 4353, 13 giugno 1986 n. 6127, 28 dicembre 1988 n. 19983, 28 giugno 1990 n. 9957, 17 maggio 1993 n. 7215, 2 giugno 1995 n. 7690, 7 gennaio 1997 n. 18009, 24 settembre 1997 n. 12382, 21 maggio 1998 n. 7723, 23 dicembre 1998 n. 19424, 12 maggio 1999 n. 7047 e 18 marzo 2000 n. 3641,

e, a partire dal 2001, con iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data

4 maggio 2001 n. 94934, 16 gennaio 2003 n. 9667, 20 maggio 2004 n. 111179, 23 maggio 2005 n. 127263, 16 marzo 2007 n. 70029, 4 giugno 2007 n. 145329, 22 agosto 2007 n. 351189, 1 febbraio 2008 n. 21101, 25 febbraio 2009 n. 40185, 9 giugno 2009 n. 239644, 10 giugno 2009 n. 240599, 28 luglio 2009 n. 273830 (e del connesso atto modificativo il 6 agosto 2009 n. 304980), 13 giugno 2011 n. 167255, 22 agosto 2011 n. 249382, 25 agosto 2011 n. 249991, 26 ottobre 2011 n. 296461, 28 ottobre 2011 n. 301304, 4 gennaio 2012 n. 463338, 4 luglio 2013 n. 256245, 3 gennaio 2014 n. 434638 e 8 settembre 2015 n. 264558.

Indice

Titolo I	Costituzione, durata, sede e scopo della Società	6
Capo I	Costituzione e denominazione (art.1)	6
Capo II	Durata (art. 2)	6
Capo III	Sede e dipendenze (artt. 3-4)	6
Capo IV	Oggetto sociale (artt. 5-6)	6
Titolo II	Patrimonio, Soci ed Azioni	7
Capo I	Patrimonio sociale (artt.7-10)	7
Capo II	Soci (artt. 11-16)	7
Capo III	Azioni (artt. 17-23)	8
Titolo III	Organi della Società	10
	Gli organi della Società (art.24)	10
Capo I	L'Assemblea (artt. 25-31)	10
Capo II	Il Consiglio di Gestione (artt. 32-43)	11
Capo III	Il Consigliere Delegato (artt. 44-46)	14
Capo IV	Il Consiglio di Sorveglianza (artt. 47-54)	15
Capo V	Il Comitato dei Proviviri (artt. 55-56)	21
Capo VI	La Direzione (artt. 57-58)	21
Titolo IV	Bilancio e Utile	22
	Bilancio e Utile (artt. 59-60)	22
Titolo V	Scioglimento e liquidazione	22
	Scioglimento e liquidazione (artt. 61-62)	22
Titolo VI	Disposizioni transitorie e finali	23
	Disposizioni transitorie e finali (art. 63)	23

Titolo I

Costituzione, durata, sede e scopo della Società

Capo I - Costituzione e denominazione

Articolo 1

La Banca Popolare di Milano, costituita con atto del 12 dicembre 1865 a rogito Coridori, autorizzata con decreto reale del 23 dicembre stesso anno n. 1710, che ne approvò lo Statuto, è una Società Cooperativa di credito per azioni a responsabilità limitata, con la denominazione “BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata” o in forma abbreviata “BIPIEMME” o “BPM” ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

La Bipiemme è Capogruppo del Gruppo creditizio BIPIEMME – BANCA POPOLARE DI MILANO iscritto all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

La Società, in qualità di Capogruppo, emana, ai sensi della normativa vigente e nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo stesso, disposizioni alle società partecipate per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Gestione della Capogruppo.

Capo II - Durata

Articolo 2

La durata della Società è fissata sino al 23 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Capo III - Sede e dipendenze

Articolo 3

La Società ha la sua sede legale e la sede centrale amministrativa in Milano, piazza Filippo Meda n. 4.

Articolo 4

Il Consiglio di Gestione, previa, occorrendo, autorizzazione degli Organi cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, ha facoltà di istituire dipendenze e di sopprimerle.

Capo IV - Oggetto sociale

Articolo 5

La Società ha per oggetto di procurare il credito ai propri Soci mediante la cooperazione e la raccolta del risparmio e di compiere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione e servizio di banca, anche con non Soci, esclusa rigorosamente ogni operazione di mera speculazione.

Nella concessione di fido, la Banca dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo.

Articolo 6

La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Titolo II Patrimonio, Soci ed Azioni

Capo I - Patrimonio sociale

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dalla riserva statutaria;
- 4) da ogni altra riserva.

Articolo 8

Il capitale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative prive di valore nominale.

Articolo 9

La riserva legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste dalla legge.

Articolo 10

La riserva statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella misura volta a volta fissata dall'Assemblea, tenuto conto di quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 60.

L'Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla riserva straordinaria o ad altri tipi di riserve.

Capo II - Soci

Articolo 11

La qualità di Socio si acquista o mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione o mediante l'acquisto, tra vivi o mortis causa, di azioni già in circolazione.

In ogni caso chi intende diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Gestione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

Le delibere di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione a Socio sono assunte dal Consiglio di Gestione nell'ambito delle linee generali stabilite dal Consiglio di

Sorveglianza. Esse debbono essere assunte entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e comunicate all'interessato entro dieci giorni. In caso di mancata assunzione della delibera di accoglimento o di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, essa si considera accolta.

Il Consiglio di Gestione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

Coloro ai quali il Consiglio di Gestione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.

Articolo 12

Gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, che siano o diventino Soci, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica è opponibile alla Società finché non le sia stata regolarmente notificata.

Le persone designate, come pure i rappresentanti legali degli enti collettivi e delle persone giuridiche italiane e di persone fisiche, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma non sono eleggibili alle cariche sociali per le quali sia richiesta la qualità di Socio ai sensi di legge e di Statuto.

Articolo 13

Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che sia stata effettuata alla Società, nei termini di legge, la comunicazione da parte dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima. Le azioni oggetto delle suddette comunicazioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro

Socio, mediante delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.

Il diritto di voto in caso di pegno o usufrutto sulle azioni spetta soltanto al proprietario.

Articolo 14

Il Socio partecipa al dividendo intero fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio, salvi gli interessi di conguaglio dall'inizio dell'esercizio nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.

Articolo 15

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Articolo 16

Il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso:

- a) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto;
- d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2533 del codice civile, il provvedimento di esclusione può essere sottoposto, entro venti giorni dalla comunicazione, al riesame del Comitato dei Proviviri, il quale si pronuncerà entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, ascoltato il richiedente o un suo delegato e il Consiglio di Gestione.

La qualifica di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione azionaria comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato.

Capo III - Azioni

Articolo 17

L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 maggio 2009, in attuazione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 25 aprile 2009, ha deliberato:

- di aumentare il capitale in via scindibile mediante emissione di massime n. 115.922.533 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento del prestito;
- di aumentare altresì il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 62.598.168 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo dell'eventuale esercizio dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento dei Warrant.

Il Consiglio di Gestione, in data 27 ottobre 2011 – in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 25 giugno 2011, e a seguito delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2011 e 27 settembre 2011, precedentemente all'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 ottobre 2011 – ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione a pagamento di massime n. 2.664.736.714 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo di massimi Euro 799.421.014,20, da imputarsi interamente a capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario denominato "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" alla data di inizio del periodo di sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 20 giugno 2012, e qualora a tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Consiglio di Gestione del 23 dicembre 2011, in forza della facoltà attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2011, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nel-

L'ambito dell'operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino ad un massimo complessivo di n. 149.824.059 azioni.

L'Assemblea Straordinaria, con delibera del 22 giugno 2013 come modificata in data 21 dicembre 2013, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 luglio 2014 in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche in più tranches con efficacia progressiva, all'aumento di capitale - subordinatamente al rimborso, entro il 30 giugno 2013, degli strumenti finanziari di cui al D.L. n.185/08, convertito con modificazioni nella L. 2/09, emessi dalla Banca e sottoscritti nel dicembre 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - e in particolare per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni e dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, in prossimità dell'avvio dell'offerta; (ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - la porzione di prezzo da imputare a capitale, il numero massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2014 e restando inteso che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 18

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 19

In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento

delle formalità di legge e di quelle previste dagli artt. 11 e 18 del presente Statuto.

Articolo 20

Le azioni sono vincolate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni obbligazione che il Socio può avere verso la stessa, ancorché non siano depositate. La Società, qualora il Socio non adempia alle proprie obbligazioni, fermo il diritto di procedere giudizialmente, ha la facoltà di far vendere in tutto od in parte le azioni da essa possedute senza costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di agente di cambio, provvedendo anche all'emissione di duplicati, senza formalità né vincoli di termini, tutte le volte che dal Socio inadempiente non siasi ottemperato all'intimazione fattagli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di depositare presso la Società il certificato o i certificati azionari.

Articolo 21

Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

Il divieto previsto dal comma precedente non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Articolo 22

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Articolo 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.

Titolo III

Organi della Società

Articolo 24

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) il Consigliere Delegato;
- d) il Consiglio di Sorveglianza;
- e) il Comitato dei Proviviri;
- f) la Direzione.

Capo I - L'Assemblea

Articolo 25

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza ritardo dalla domanda scritta, con firma autenticata, anche da un funzionario della Società, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, fatta da almeno 2.000 Soci con diritto di voto alla data della presentazione della domanda stessa.

L'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o, ai sensi dell'articolo 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da almeno due dei suoi componenti, uno dei quali sia membro del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile.

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice Presidenti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'articolo 2393 e dell'articolo 2409-decies del codice civile, anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;

c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del consolidato, qualora approvati dal Consiglio di Sorveglianza; in caso di mancata loro approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio;

d) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;

e) nomina i Proviviri;

f) approva il Regolamento Assembleare;

g) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti;

h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 27

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza ivi compreso l'aumento di capitale nei casi di emissione di nuove azioni non in via ordinaria.

Articolo 28

L'Assemblea è convocata, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".

L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono indicarsi:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'articolo 25;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'articolo 30.

Articolo 29

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa delibera del Consiglio di Sorveglianza, potrà comunque delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

Il Segretario del Consiglio di Gestione assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio.

L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Articolo 30

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche nel caso in cui la legge richieda una maggioranza speciale, in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria qualunque sia il numero dei Soci presenti ed in sede straordinaria con l'intervento di almeno 1.000 Soci.

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione nella adunanza, senza bisogno di ulteriore avviso.

Articolo 31

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.

Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.

Peraltro le deliberazioni che importino modifica all'articolo 5 del presente Statuto, nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione del presente comma, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.

Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 nonché dall'articolo 47, relativamente ai voti a favore delle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai fini del calcolo del 2% del capitale sociale.

Le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate a fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria.

Capo II - Il Consiglio di Gestione

Articolo 32

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi. In ogni caso:

- (i) tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività gestionali in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero in società diverse purché con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero. Per esercizio di attività gestionali si intende lo svolgimento del ruolo di amministratore o di componente la direzione generale o comunque apicale della Società;
- (ii) almeno quattro componenti devono avere maturato l'esperienza di cui al precedente punto (i) in banche, socie-

tà di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o in società diverse con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, aventi, in ogni caso, una dimensione comparabile con quella della Banca e non appartenenti al Gruppo, e non devono essere dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo;

(iii) almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione della carica.

Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o banche o società appartenenti al Gruppo.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo al Consiglio di Gestione.

Dei cinque membri che compongono il Consiglio di Gestione, due di essi, tra cui il Presidente, sono Consiglieri non esecutivi. Degli altri tre membri, uno assume la qualifica di Consigliere Delegato, di cui al successivo Capo III.

Articolo 33

Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza.

Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca.

Articolo 34

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

Articolo 35

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Articolo 36

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due membri. Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo al Consiglio di Sorveglianza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

Articolo 37

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, tenendo anche conto della partecipazione a comitati o dell'attribuzione di cariche particolari. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.

Articolo 38

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Articolo 39

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- b) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, nonché l'attribuzione, la modifica o la revoca dei poteri allo stesso attribuiti;
- c) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo;
- d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più dei suoi componenti;
- f) ove coerente con il progetto di governo societario, l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione dei relativi emolumenti, funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro degli organi amministrativi e di controllo delle società appartenenti al Gruppo;
- h) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni inderogabili del Consiglio di Sorveglianza;

n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;

o) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. d);

p) la nomina e la revoca, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. d), del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;

q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio, del progetto di bilancio consolidato e delle situazioni periodiche;

r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile;

s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile;

t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

u) l'adozione, ai sensi dell'articolo 2365, 2° comma, del codice civile, delle deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, nonché la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2506-ter del codice civile;

v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Il Consiglio di Gestione, ove lo ritenga opportuno, può richiedere il preventivo parere non vincolante al Consiglio di Sorveglianza, nei casi previsti dalle lettere h), t) e u) del precedente comma, indicando i termini utili per il rilascio del medesimo.

In ossequio alla normativa, anche secondaria, pro tempore vigente e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza (ivi compreso il mantenimento dei requisiti patrimoniali richiesti dalla stessa), il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, può limitare e/o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca (sia nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, sia nei casi di esclusione o di morte del socio), anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge. Le determinazioni circa la misura della limitazione e/o dell'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Gestione tenendo conto della complessiva situazione prudenziale della Banca e del Gruppo bancario, in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza tempo per tempo vigenti. Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni, ove previste, che debbano essere richieste preventivamente all'Autorità di Vigilanza.

Articolo 40

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'articolo 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 41

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale;
- b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato ai sensi del precedente Articolo 40;
- f) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 42

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzio-

ne di parte civile. Il Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

Articolo 43

È in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

È parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

Capo III - Il Consigliere Delegato

Articolo 44

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato e che può anche essere nominato nella persona del Direttore Generale.

Articolo 45

Il Consigliere Delegato è capo dell'esecutivo aziendale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione e in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici dal medesimo stabiliti.

Al Consigliere Delegato sono, tra l'altro, attribuiti i seguenti poteri:

- a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione;
- d) esercitare, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione;
- e) sovrintendere e provvedere alla gestione del personale;
- f) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- g) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- h) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito

alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;

i) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;

l) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;

m) promuovere il presidio integrato dei rischi;

n) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine;

o) curare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.

Articolo 46

Il Consigliere Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

Capo IV - Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 47

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da diciassette componenti, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.

Il numero è elevabile di massime due unità ai sensi dell'articolo 63.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio, ai sensi del precedente articolo 11, fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazio-

ni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, ed in particolare:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso:

(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

(ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

(iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, mediante schede, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. A pena di inammissibilità della lista:

a) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista deve contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) almeno pari a quello ivi indicato, ferma restando la possibilità di cumulo;

b) in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso del requisito di cui al punto (ii) e almeno un candidato in possesso del requisito di cui al punto (iii), ferma restando la possibilità di cumulo;

c) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a tre, la lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla vigente normativa.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c) sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartene-

nevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un Consigliere dei requisiti richiesti dai punti (ii) e (iii) del precedente quinto comma non determina la decadenza del Consigliere medesimo, se permane in carica un numero di Consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Sorveglianza, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:

nel caso in cui siano state presentate e abbiano ottenuto voti due o più liste:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;

b) i restanti Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 e fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto

anche dei Consiglieri eletti in base all'articolo 63 del presente Statuto e di quelli tratti dalle liste eventualmente presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo;

c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui abbia ottenuto voti una sola lista, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato. Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri in forza delle disposizioni che precedono, i consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza.

Qualora, in base al procedimento anzidetto, al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà a sostituire nella lista di maggioranza gli ultimi candidati eletti, secondo l'ordine di elencazione, con i successivi candidati non eletti del genere meno rappresentato, sempre compresi nella medesima lista. Qualora applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli che nell'ambito del meccanismo dei quozienti di cui al precedente comma 18, lett. b) abbiano riportato il quoziente più basso sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista del candidato escluso.

Qualora anche applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli tratti dalla lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che ha ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale del capitale sociale che sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista in base all'ordine progressivo di elencazione. In subordine, il criterio di sostituzione indicato si applicherà all'eventuale altra lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari dalla quale siano stati tratti candidati eletti.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63) e che siano rispettati i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo e la vigente normativa in materia di equilibrio di generi. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 48

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso sarà sostituito dal primo candidato non eletto della lista a cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare, ovvero, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di rispettare quanto stabilito all'articolo 47, dal successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti del componente venuto a mancare e nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora ciò non fosse possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito dalla prima Assemblea utile, con delibera adottata a maggioranza relativa, senza obbligo di lista, nel rispetto, in ogni caso, del principio della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. L'Assemblea dovrà invece essere convocata senza indugio qualora a seguito di cessazioni il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da meno di undici Consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63).

I Consiglieri così nominati in sostituzione restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero dei Consiglieri con le modalità sopra previste, si procede come segue:

- a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;
- b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;
- c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente un componente eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 49

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni sessanta giorni. La sua convocazione è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico recapitato almeno una settimana prima della riunione, o in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.

Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Consiglieri, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano nella carica; a parità di anzianità di carica prevale il

criterio dell'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione è necessario un numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero inferiore) dei Consiglieri in carica, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di almeno un Consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63. Tuttavia, dopo la terza seduta del Consiglio di Sorveglianza nella quale non venga raggiunto il quorum ora prescritto, pur in presenza di proposte diverse, il Consiglio di Sorveglianza delibera, nella seduta successiva, con le maggioranze ordinarie, ferma restando la condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di almeno un Consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

I verbali dell'adunanza del Consiglio sono redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Sorveglianza ad un membro del Consiglio di Sorveglianza medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, alle condizioni e nei modi previsti dal precedente articolo 36.

Articolo 50

L'Assemblea stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi compresi i compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto.

Articolo 51

Il Consiglio di Sorveglianza, ferme le ulteriori attribuzioni inderogabili previste dallo Statuto e da disposizioni inderogabili di legge o regolamentari:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente del Consiglio di Gestione; determina altresì, su proposta del

Comitato Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in ordine al Responsabile della funzione del controllo interno e al Responsabile della funzione di conformità, nonché in ordine ai responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;

e) valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo;

f) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 70, comma settimo, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

h) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;

i) formula all'Assemblea proposte motivate in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione;

l) approva, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

m) ove richiesto dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, esprime il proprio parere non vincolante sulle decisioni del Consiglio di Gestione di cui alle lettere h), t) e u) di cui al precedente articolo 39;

n) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'articolo 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza o del Presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile.

Articolo 52

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, composto da cinque membri del Consiglio di Sorveglianza, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Almeno quattro componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Almeno tre componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista diversa da quella di maggioranza e diversa da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi). Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni). Almeno un componente, infine, deve essere un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati). Qualora non vi siano Consiglieri tratti dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo successivo 63, si accresce in misura corrispondente il numero di componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile da scegliere nell'ambito delle altre liste di minoranza. Il presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è scelto tra i membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile con delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabi-

le, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive e di valutazione sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La partecipazione del Consiglio di Sorveglianza alle riunioni del Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2409-terdecies, comma 4, del codice civile, è riservata ai soli componenti il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, almeno uno dei quali deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 53

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Nomine, composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni); (iii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati); (iv) i restanti Consiglieri liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e nei casi stabiliti dal presente Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., con facoltà

di fornire indicazioni circa la nomina del Consigliere Delegato. Il Comitato Nomine delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, a condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di entrambi i componenti di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente comma.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Remunerazioni, composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista diversa da quella di maggioranza e da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi); (iii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63 (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere che sia espressione di soci titolari di un maggior numero di azioni, sulla base dei medesimi criteri sopra enunciati per il Comitato nomine); (iv) i restanti Consiglieri liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive in merito alla determinazione delle remunerazioni nei casi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

La maggioranza dei componenti sia del Comitato Nomine che del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce inoltre al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, i comitati prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e ha facoltà di istituire comitati tecnici o commissioni con funzioni consultive.

Articolo 54

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- c) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa

e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;

d) intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente;

e) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

f) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;

g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Capo V - Il Comitato dei Proviviri

Articolo 55

Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti tra i Soci dall'Assemblea.

I Proviviri durano in carica tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile e sono rieleggibili.

Il Comitato dei Proviviri elegge nel suo seno un Presidente.

Il Comitato dei Proviviri decide a maggioranza assoluta di voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto; dovrà inoltre prestarsi per la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società per motivi attinenti ai rapporti sociali.

Per le sue decisioni il Comitato dei Proviviri non è vincolato da alcuna formalità di procedura.

Articolo 56

Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proviviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Proviviri restano in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria, la

quale dovrà provvedere alla nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per la integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

Capo VI - La Direzione

Articolo 57

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Gestione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri, ad eccezione di quelli inderogabilmente collegati alla carica di Consigliere Delegato. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Consigliere Delegato e il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Consiglio di Gestione provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato fra i dirigenti della banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa.

Articolo 58

Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende all'attività della Direzione Generale nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato.

Entro tali limiti e nell'esecuzione degli indirizzi ricevuti, il Direttore Generale cura la gestione degli affari correnti, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, e dà esecuzione alle decisioni del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, con voto meramente consultivo, il Direttore Generale e uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Titolo IV Bilancio e Utile

Articolo 59

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza il bilancio redatto nel rispetto delle norme di legge e con criteri di massima prudenza.

Articolo 60

Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, fatta eccezione per coloro che rivestono posizioni apicali, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo - ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico - pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di tale importo, per utile lordo si intende l' "utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo").

Il suddetto importo viene attribuito mediante azioni già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, che saranno soggette a un vincolo triennale di indisponibilità da parte dell'assegnatario. Il valore di riferimento delle stesse azioni sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario.

Fermo restando quanto precede, l'utile netto risultante dal bilancio sarà destinato innanzitutto alla riserva indisponibile ex D.lgs. n. 38/2005; l'utile d'esercizio, al netto dell'accantonamento alla predetta riserva, sarà quindi destinato alla riserva legale, nella misura fissata dalla legge, ed alla riserva statutaria, nella misura annualmente fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Gestione. Gli accantonamenti destinati alla riserva legale e alla riserva statutaria non potranno essere in nessun caso complessivamente inferiori al 25% dell'utile di esercizio (al netto della indicata riserva indisponibile).

Dopo la determinazione del dividendo da attribuire ai Soci - nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea - l'eventuale residuo sarà destinato a riserva straordinaria o a scopi fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Gestione potrà inoltre destinare annualmente al fondo di beneficenza e di pubblica utilità - a carico del conto economico dell'esercizio in corso - un importo non superiore al 2% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea nell'esercizio precedente, da utilizzare per la realizzazione di iniziative deliberate dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di insediamento del Gruppo.

Titolo V Scioglimento e liquidazione

Articolo 61

L'Assemblea dei Soci, in caso di perdita di almeno metà del capitale sociale, può deliberare, con la presenza minima di duemila Soci e con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, lo scioglimento della Società.

Per la deliberazione relativa allo scioglimento anticipato della Società, previsto dall'articolo 2369 del codice civile, è necessario il voto favorevole nella misura prevista all'articolo 31.

Articolo 62

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori e ne determina i poteri.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 63

L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

In caso di cessazione o mancata assunzione della carica da parte di tali Consiglieri, il Consiglio di Sorveglianza provvede a sostituirli mediante cooptazione, in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, che provvede a confermarli a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

I Consiglieri nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro componente del Consiglio di Sorveglianza e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica ricoperta, nonché i requisiti richiesti dal presente statuto.

Ogni riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.

